



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 198 del 30/08/2019**

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL RIMBORSO DEI COSTI DI RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DELLE COPIE, E DIRITTI DI RICERCA, DEGLI ATTI OGGETTO DI RICHIESTA DI ACCESSO.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **trenta** del mese di **Agosto**, alle ore **07:45**, nella solita sala delle riunioni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome			Pr.	As.
1.	BERETTA Gian Paolo	Sindaco	X	
2.	BERNARDI Giuseppe	Assessore		X
3.	BODINO Anna	Assessore	X	
4.	FANTINO Mauro	Assessore		X
5.	MONACO Alessandro	Assessore	X	
6.	ROBBIONE Roberta	Vice Sindaco	X	
Totale			4	2

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97, il Segretario Comunale Sig. **ROSSARO dr. Piero**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BERETTA Gian Paolo SINDACO**, a seduta aperta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare, l’articolo 25, comma 1, ove e’ previsto che *“il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti e’ gratuito. Il rilascio di copia e’ subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche’ i diritti di ricerca e di visura”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO l’articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare il comma 6 ove e’ previsto che *“In ogni caso, la copia dei documenti e’ rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 25 della legge secondo le modalita’ determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell’interessato, le copia possono essere autenticate”*;

Dato atto che il Comune di Borgo San Dalmazzo assolve agli obblighi di trasparenza stabiliti dall’art. 18 del DL n° 83 in data 22.6.2012, dalla legge n° 190 del 6.11.2012 e a quelli di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni fissati dal Decreto L.vo 33 del 14.3.2013, e successive modificazioni provvedendo, dopo aver curato nell’anno 2013 l’impianto sul portale internet della Sezione “Amministrazione trasparente”, al suo costante aggiornamento garantendo l’esercizio del c.d. diritto di accesso civico tramite la massiccia pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Ente;

Considerato che il Comune di Borgo San Dalmazzo riceve, a partire dagli ultimi anni, un numero sempre maggiore di richieste di accesso ai sensi:

- della citata L. 241/1990 (accesso documentale);
- dell’art. 5 e ss. del Decreto L.vo 33/2013 e s.m.i (accesso generalizzato).

Considerato che l’istruttoria di ciascuna richiesta di accesso comporta un’attività di ricerca la quale, oltre che per il sempre piu’ frequente numero di istanze, in diversi casi si rileva oltremodo complessa e, in riferimento ai documenti risalenti via via nel tempo, difficoltosa;

Considerato inoltre che non di rado le istanze di accesso sono basate su indicazioni approssimative, incomplete o errate, con ulteriore espansione dell’attività di ricerca;

Dato atto che il Comune ha stabilito con deliberazione G.C. n° 245 in data 31.3.1992 in €. 0.26 a facciata e in €. 0.52 a facciata il costo di riproduzione degli atti su supporto cartaceo in formato rispettivamente A4 ed A3;

Ritenuto di dover determinare la misura del rimborso dei costi di produzione e la misura dei

diritti di ricerca relativi agli atti oggetto delle richieste di accesso documentale e civico generalizzato;

Vista la Circolare 2/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato” la quale ha stabilito la necessita’, per le Pubbliche Amministrazioni interessate, di indicare al richiedente che esercita il diritto di accesso generalizzato “*gli eventuali costi di riproduzione derivanti dalle diverse modalita’ di accesso, nel rispetto del criterio di effettivita’ indicato all’art. 5, c. 4, d. lgs. n. 33/2013*”;

Vista la successiva Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione in data 1/7/2019 ad oggetto: “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato e, segnatamente il punto “4. Il regime dei costi”;

Dato atto che la predetta Circolare stabilisce che “*nel caso in cui un’Amministrazione non sia dotata di un tariffario in materia di accesso occorre far riferimento ai prezzi medi praticati nel mercato di riferimento*”;

Dato atto che ai fini della determinazione delle tariffe sono state conseguentemente prese in considerazione le misure delle tariffe piu’ recenti adottate da una pluralita’ di differenti amministrazioni pubbliche riportare sul piu’ diffuso motore di ricerca di internet;

Vista la proposta tabella recate le proposte tariffe del rimborso dei costi di produzione e la misura dei diritti di ricerca relativi agli atti oggetto delle richieste di accesso documentale e civico generalizzato;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Interessato e dalla Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.267/2000;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1.Di determinare, nella misura indicata nell’allegata tabella, le tariffe del rimborso dei costi di produzione e la misura dei diritti di ricerca relativi agli atti oggetto delle richieste di accesso documentale e civico generalizzato.

2.Di stabilire che le tariffe di cui al precedente punto 1) trovano applicazione in relazione alle richieste di accesso che perverranno al Comune a far data dal 31.8.2019.

3. Di dare atto che la presente deliberazione non si applica al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata le cui tariffe relative ai diritti di segreteria per gli atti in materia edilizia ed urbanistica, in attuazione del D.L. 18/1/1993 n. 8 convertito nella Legge 68/1993 e modificato dalla Legge 662/1996, sono al momento stabilite da distinta deliberazione.

4.Di demandare al Segretario Generale e ai Responsabili di Servizio, ciascuno per le rispettive competenze, l’attuazione di tutte le azioni volte a dare piena conoscenza del presente atto, anche mediante pubblicazione nelle pagine dedicate del sito web istituzionale dell’Ente, e di provvedere

all'adeguamento della relativa modulistica disponibile per l'esercizio dei diritti di accesso documentale ai sensi della L. n. 241/1990 e generalizzato ai sensi dell'art. 5, co. punto 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

Successivamente, attesa la necessità di provvedere con urgenza al fine di evitare una *vacatio* dei termini di entrata in vigore delle tariffe e visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole

Delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(BERETTA Gian Paolo) *

IL SEGRETARIO GENERALE
(ROSSARO dr. Piero) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa